



# Città di Torre del Greco

(Città Metropolitana di Napoli)

U.O. Demanio Marittimo

**ORDINANZA N. 172 del 04.06.2019**

## **DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE**

### **IL SINDACO**

VISTO il Codice della Navigazione approvato con D.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTO il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999 artt. 40, 41 e 42, riguardante il trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di gestione del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 395 del 28/03/06, concernente gli indirizzi operativi in materia di demanio marittimo;

VISTA la Circolare n. 120 – serie I – del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativa tra l'altro all'emissione delle ordinanze balneari;

VISTA la Legge 05/02/1992 n.104 e successive modifiche e integrazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO l'art. 10 della Legge n. 88 del 16/03/2001;

VISTO l'art. 251, letta e) L.296, del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), concernente l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

VISTA la Legge della Regione Campania n°10 del 10/05/2012;

VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Torre del Greco;

VISTO il P.A.D *“Piano di riqualificazione della fascia costiera ed utilizzo delle aree demaniali destinate ad attività turistico ricreativa”* approvato con Delibera di C.C. n. 110 del 09.07.2008;

Visto il *“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo rientranti*

nel territorio comunale”, approvato con Delibera di C.C. n. 95 del 13.09.2013 e s.m.e.i.;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18.04.2019 per l'adesione del Comune di Torre del Greco all'iniziativa "PLASTIC FREE CHALLENGE", che prevede il divieto di utilizzo di stoviglie, posate, cannucce ed ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile, rivolto, tra gli altri, agli esercenti delle attività balneari;

Atteso:

- che, in applicazione delle norme sancite con D. Lgs. n. 116/2008 e D.M. 30.03.2010, modificato dal D.M. 19 aprile 2018, la Regione Campania con D.G.R.C. n. 98 del 13.03.2019 ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio per la stagione balneare 2019;
- che dall'allegato "A" della summenzionata delibera, risultano che le acque sono da considerarsi "balneabili".

Ritenuto di disciplinare l'esercizio delle attività balneari e la balneazione;

**ORDINA**  
**Art. 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**La presente ordinanza, ha efficacia temporanea limitata e fissa le seguenti disposizioni:**

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno;
2. Le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili, possono iniziare trenta giorni prima dell'apertura dell'impianto(*maggio*) e devono terminare entro trenta giorni successivi alla chiusura (*ottobre*).;
3. Durante la stagione balneare, devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nei successivi articoli;
4. Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento potrà restare aperto soltanto per elioterapia e dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura "**ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". (redatto in più lingue)

5. Nelle spiagge libere verranno installati, a carico del Comune, appositi cartelli, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. (redatto in più lingue)

## **Art. 2 DIVIETO DI BALNEAZIONE**

1. La balneazione è vietata:
- nell’ambito portuale e nel raggio di metri 100 dall’imboccatura delle strutture portuali;
  - nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;
  - nei corridoi di lancio delle imbarcazioni;
  - nelle acque dichiarate non balneabili con apposita Ordinanza Sindacale;
2. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse consentita la balneazione, le strutture turistico-ricreative rimarranno aperte per la sola esposizione al sole con l’obbligo di segnalazione esposizione della bandiera rossa e di appositi cartelli, ben visibili, recanti la seguente dicitura **“BALNEAZIONE VIETATA”** (nel cartello va indicato il provvedimento che ha disposto il divieto), fermo restando l’obbligo del servizio di salvataggio.
3. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l’obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 metri.

## **Art. 3 PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE**

Sulle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia ed assimilati, specchi acquei riservati alla balneazione, salvo quanto previsto da altre norme e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio o al noleggio, se muniti di relativo titolo concessorio, salvo che non siano individuate specifiche aree da destinarsi alle imbarcazioni dei pescatori locali;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto, ombrelloni, sdraio, tende e altre attrezzature in ogni modo denominate;
- c) occupare con qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc., nonché mezzi nautici) la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al transito con divieto di permanenza ad esclusione dei mezzi di soccorso. Tale fascia, in presenza di arenili particolarmente ristretti, può essere ridotta previa autorizzazione.

- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con ogni tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, palla a volo, basket, bocce etc..) salvo che nelle zone debitamente attrezzate dai concessionari;
- g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, se non munito di museruola o guinzaglio, l'accesso dei cani è consentito con le disposizioni di cui all'art. 12, c. 5 del "*Regolamento comunale di tutela degli animali, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 18.04.2018*"; tale divieto, per motivi di igiene e tutela della salute pubblica, è di carattere permanente. Sono escluse dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato dalla S.I.C.S. (Scuola Italiana cani salvataggio) nonché dal C.I.T. (Club Italiano Terranova), e dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso), riconosciute dall' E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Ogni conduttore di unità dovrà essere munito di brevetto di bagnino di salvataggio o assistente bagnanti. Sono esclusi altresì dal divieto i cani guida per i non vedenti, i cani utilizzati dalle Forze di Polizia e i cani adibiti a servizio di guardiania nelle ore di chiusura della struttura. I concessionari possono consentire, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, delimitate e autorizzate da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative (*Regolamento comunale di tutela degli animali approvato con D.C.S. n. 19 del 18.04.2018*);
- h) tenere ad alto volume le apparecchiature di diffusione sonora nonché fare uso delle stesse dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle 02.00 alle ore 08.00 salvo diverse disposizioni derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e/o eventi che andranno comunque preventivamente autorizzate; per quanto concerne i limiti da rispettare troverà applicazione il D.P.C.M. 01.03.1991;
- i) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le prescritte autorizzazioni;
- j) gettare in mare e lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- k) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione, salvo quelle utilizzate dal concessionario per garantire i servizi fermo restando l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni se richieste;
- l) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione di mezzi di soccorso e di polizia;

#### **Art. 4**

### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione e/o esposizione al sole, dalle ore 07,30 alle ore 19,30. I titolari di concessione demaniale garantiranno l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 (art. 1 L.R. 10 del 10/05/2012). Le attività secondarie connesse alla concessione (somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento ecc.), possono essere svolte nel rispetto degli orari già definiti per le analoghe attività sul territorio cittadino.
2. I concessionari delle strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, devono:
  - a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
  - b) esporre in luogo ben visibile agli utenti, copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
3. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione, fino al battere del mare, nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.
4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili con predisposizione d'idonei percorsi, i concessionari potranno altresì disporre, al fine di garantire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non siano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice autorizzazione del competente Ufficio Demanio, fermo restando che le opere dovranno, comunque, essere rimosse al termine della stagione balneare.
5. I titolari di stabilimenti balneari e, comunque, di concessione di area demaniale marittima, così come disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 251 lett. e, devono consentire, durante gli orari di balneazione, il libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine di balneazione, ferme restando le disposizioni dell'art. art. 3 lett. c della presente ordinanza. I suddetti titolari possono anche, a tal fine, predisporre e indicare all'utenza in transito apposito percorso o corridoio attraverso l'area in concessione.

#### **Art. 5**

### **DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. I concessionari degli stabilimenti balneari, prima dell'allestimento delle strutture e della successiva apertura al pubblico, devono comunicare al competente SUAP l'inizio di attività nelle forme previste dalla vigente normativa;

2. Ogni stabilimento deve essere dotato d'idonee misure antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
3. Presso ogni stabilimento deve essere allestito un apposito locale destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale indicato nell'ordinanza della Capitaneria di Porto;
4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
5. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate d'idoneo sistema di scarico;
6. La pulizia delle piscine e la cloratura delle acque devono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.
7. I servizi igienici per i diversamente abili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
8. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
9. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o altre attività comunque consentite, il concessionario attiverà le procedure previste dalle vigenti norme; in particolare è fatto divieto, nelle aree demaniali affidate in concessione, di utilizzo di stoviglie, posate, cannucce ed ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile;
10. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.
- 11.

## **Art. 6 DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza ha efficacia relativamente al periodo della balneazione, entra in vigore in data odierna e con la stessa si dispone la sua contestuale pubblicazione nei modi e nelle forme di rito.
2. Copia della presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione sul sito

istituzione del Comune di Torre del Greco alla pagina "Albo Pretorio Online- <http://www.comune.torredelgreco.na.it/albo-pretorio-on-line> .

4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161 "Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata", 1164" Inosservanze di norme sui beni pubblici", del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
5. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, si rimanda all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Torre del Greco sulla "sicurezza balneare", alle leggi in vigore e al Piano di utilizzo degli arenili (P.A.D.).
7. Trasmettere copia della presente a tutti gli operatori del settore balneare, alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Comando Polizia Municipale e ASL Napoli 3 sud competente per territorio.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza entri in vigore all'atto della pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco;

#### AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione o comunicazione del provvedimento stesso.

**Il Sindaco**

Dr. Giovanni Palomba